



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile di Firenze

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio nella seguente composizione:

dott.ssa Linda Pattonelli	Presidente
dott.ssa Laura Maione	Giudice relatore
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. RG 8504/2022 tra le parti:

EUROKOSTRUZIONI S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Maurizio Vezzoli, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO VIOLI e dall'avv. ENRICA BERNARDINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Sarzana (SP) Via Landinelli n. 5, come da procura allegata telematicamente.

ATTRICE

e

VERONICA BASTERI, rappresentata e difesa dall'avv. GINO AMBROSINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Sarzana (SP) in Piazza Garibaldi n. 27, come da procura allegata telematicamente.

CONVENUTA

OGGETTO: cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa



CONCLUSIONI

Per l'attrice:


“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via principale accertare e dichiarare Basteri Veronica inadempiente rispetto al versamento dell'importo di euro 6.000,00 quale saldo dell'importo da corrispondere in adempimento degli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'atto costitutivo della EuroKostruzioni srl e per l'effetto condannare Basteri Veronica al pagamento dell'importo capitale di euro 6.000,00 in favore di Eurokostruzioni Srl sedente in Santo Stefano Magra – SP - Piazza XXV Aprile 41, in persona del legale rapp pro tempore sig. Maurizio Vezzoli, oltre interessi legali dal 10 12 2019 al saldo effettivo; in via subordinata condannare Basteri Veronica al pagamento di differente importo capitale risultante dovuto all'esito della istruttoria in favore di EuroKostruzioni srl sedente in Santo Stefano Magra_ SP _ Piazza XXV Aprile 41 in persona del legale rapp pro tempore, sig Maurizio Vezzoli oltre interessi al tasso legale dal 01 10 2019 al saldo effettivo; in ogni caso condannare Basteri Veronica al pagamento delle spese di lite “, con l'adozione di ogni conseguente incombente ex lege previsto ai fini della prosecuzione del giudizio”.

Per la convenuta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo preliminarmente e in rito, dichiarare l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione;

in subordine, ancora preliminarmente e in rito, dichiarare la propria incompetenza stante la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo che demanda ogni controversia ad arbitrato rituale, affidato al giudizio di arbitro nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia (ora Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona);

in ulteriore subordine e nel merito, rigettare l'azione siccome pretestuosa, vessatoria, ingiustificata e gravemente infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte illustrate in premessa.



Vinte le spese”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 25.7.2022 Eurokostruzioni s.r.l. ha riassunto dinanzi a questa Sezione Specializzata la causa dapprima introdotta innanzi al Tribunale di Massa con la quale ha domandato la condanna di Veronica Basteri al pagamento di € 6.000,00 quale saldo della quota sociale sottoscritta e non versata.

Costituendosi in giudizio la convenuta ha preliminarmente eccepito la tardività della riassunzione, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo e l'incompetenza territoriale della Sezione Specializzata di Firenze per essere competente quella di Genova; nel merito ha contestato la domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto.

Alla prima udienza l'attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese di Genova e si è dichiarata remissiva quanto all'eccezione di compromesso.

Il GI, invitate le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa in ragione delle eccezioni preliminari e dell'adesione dell'attrice a due di queste, ha disposto un breve rinvio all'esito del quale le parti hanno dichiarato di non essere addivenute a nessun accordo, pertanto sono state invitate a precisare le conclusioni; concessi i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

*** *** ***

La questione relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria vincolante per le parti si profila da trattare preordinatamente rispetto alle altre eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta; infatti, prima è necessario verificare se della causa può conoscere l'autorità giudiziaria adita.

Al riguardo si osserva che l'art. 20 dell'atto costitutivo prevede la seguente clausola di conciliazione: *“fatta eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, tutte le*



controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, sono sottoposte al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede della società”.

Il successivo articolo 21 contiene la vera e propria clausola compromissoria alla stregua della quale *“tutte le controversie sorte tra i soci o tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori e, ove nominati i sindaci, per le quali il procedimento di conciliazione di cui all’articolo 20 non ha sortito effetti risolutivi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato, su istanza della parte più diligente, dal consiglio arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede della società entro il termine di 60 giorni dalla domanda. (...) L’arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto entro 90 giorni dalla nomina. (...) All’arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto (...)”.*

Ora, è evidente che la clausola compromissoria e, prima ancora, quella di conciliazione, riguardano anche le cause tra società e soci tra le quali rientra a pieno titolo quella oggetto del presente giudizio, ovvero la domanda di pagamento del residuo del capitale sociale sottoscritto.

Tanto premesso, ritenuta la validità ed efficacia della clausola in esame, sussiste, dunque, il vincolo arbitrale per volontà delle parti in relazione alla presente controversia, di talché deve essere dichiarata l’incompetenza del Tribunale in ragione della sussistenza di una clausola compromissoria in arbitri.

D'altra parte anche parte attrice ha aderito all'eccezione *ex adverso* proposta.

In conseguenza del d.lgs. 40/2006, affermata la competenza arbitrale, il giudice deve negare *“la propria competenza in relazione alla convenzione*



d'arbitrato” mediante sentenza (art. 819 *ter* c.p.c. *ratione temporis* applicabile).

L'art. 819 *ter* c.p.c. ha regolamentato il regime dell'eccezione di convenzione d'arbitrato come una questione di competenza.

A parere di questo Collegio non può applicarsi al caso di specie la disciplina dell'accordo processuale previsto dall'art. 38, comma II, c.p.c. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile.

Del resto l'art. 819 *ter* c.p.c. non contiene alcun richiamo all'art. 38, comma II, c.p.c. (cfr. Tribunale Arezzo 18/10/2011 in <http://dejure.giuffre.it>).

Ne consegue che si rende necessario statuire in ordine alle spese processuali.

Ciò posto, avuto riguardo al comportamento tenuto da parte attrice che ha aderito all'eccezione sollevata dalla convenuta fin dalla prima udienza, va disposta la parziale compensazione delle spese di lite: in particolare vanno integralmente compensate le spese per la fase decisoria (anche in considerazione della semplicità dei relativi scritti), mentre le spese delle fasi di studio ed introduttiva devono essere poste a carico dell'attrice e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato con DM 147/22, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate (in particolare della decisione sulla base di una questione pregiudiziale) applicando i parametri minimi (con esclusione della fase istruttoria in quanto l'unica produzione documentale della parte è riferita all'atto introduttivo).

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze per la sussistenza di clausola arbitrale ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c. e dispone la cancellazione della causa dal ruolo,



2) dichiara parzialmente compensate le spese di lite e condanna parte attrice a rifondere in favore della convenuta le restanti spese liquidate in € 849,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A..

Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 30.5.2023 su relazione della dott.ssa Laura Maione.

Il giudice estensore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott.ssa Linda Pattonelli

Arbitrato in Italia

